



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
"M. FANNO"**

**DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL
DIRITTO**

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA

PROVA FINALE

**Le federazioni internazionali sportive al vaglio del diritto Europeo della
concorrenza: i casi dello skating e del calcio**

RELATORE: Laurence Klesta

CH.MA PROF.SSA Laurence Klesta

LAUREANDO: Gregorio Delle Monache

MATRICOLA N. 1188277

ANNO ACCADEMICO 2021– 2022

Dichiaro di aver preso visione del “Regolamento antiplagio” approvato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali e, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, dichiaro che il presente lavoro non è già stato sottoposto, in tutto o in parte, per il conseguimento di un titolo accademico in altre Università italiane o straniere. Dichiaro inoltre che tutte le fonti utilizzate per la realizzazione del presente lavoro, inclusi i materiali digitali, sono state correttamente citate nel corpo del testo e nella sezione ‘Riferimenti bibliografici’.

I hereby declare that I have read and understood the “Anti-plagiarism rules and regulations” approved by the Council of the Department of Economics and Management and I am aware of the consequences of making false statements. I declare that this piece of work has not been previously submitted – either fully or partially – for fulfilling the requirements of an academic degree, whether in Italy or abroad. Furthermore, I declare that the references used for this work – including the digital materials – have been appropriately cited and acknowledged in the text and in the section ‘References’.

Firma (signature)

Guglielmo Della Monache

1. Introduzione

2. Sport, federazioni sportive e mercato interno: quale modello europeo?

- a. Lo sport come fatto sociale ed economico*
- b. Le federazioni sportive internazionali*
- c. L'applicabilità delle regole sulla concorrenza del TFUE*

3. Lo skating: la decisione della Commissione per presunta violazione dell'art. 101 TFUE (Caso AT.40208- International Skating Union's Eligibility rules)

- a. I fatti all'origine della controversia*
- b. La decisione della Commissione*
- c. Gli sviluppi successivi nella giurisdizione comunitaria*

4. Il calcio: un settore fuori controllo?

- a. UEFA Champions League: la decisione della Commissione in merito al caso C.2-37.398 (la vendita congiunta dei diritti della UEFA Champions League)*
- b. Il caso C-333/21 sulla c.d. superlega: la domanda di pronuncia pregiudiziale e l'interrogazione parlamentare*

5. Considerazioni finali

1. INTRODUZIONE

Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Di unire la gente. Parla una lingua che tutti capiscono. Lo sport può creare la speranza laddove c'era solo disperazione (Nelson Mandela, 2000).

Queste le parole di Mandela che mandano un messaggio forte di che cosa sia in realtà lo sport, mettendo in risalto la sua vera essenza.

Nella società moderna, però, ha acquisito anche una grande importanza economica: infatti, spesso e volentieri, nei programmi televisivi o sui giornali o, ancora, sui libri si parla di business sportivo, perdendo quindi, in parte, il significato che Mandela gli attribuiva.

Quanto detto finora trova riscontri anche in letteratura, dove lo sport è stato definito come sinonimo di interessi, passioni e attività economiche. Ancora, esso contribuisce alla creazione di relazioni e ha un impatto sulle scelte di consumo delle persone e sul loro stile di vita, ha ricadute sullo sviluppo di politiche territoriali e riflette le strutture economiche attorno a cui gravitano una varietà di attori, interessi e logiche di funzionamento (Maria Carmela Catone, 2018).

Da tutto ciò si evince come lo sport sia, quindi, uno degli argomenti centrali quando si parla di socialità ed economia.

Per questo, la pratica sportiva, che non è più intesa come semplice attività motoria, ma come vero e proprio business, necessita di regolamentazione e controllo.

Verranno quindi presi in considerazione il ruolo e i poteri delle federazioni sportive nella prospettiva del mercato interno. In particolare, tre casi applicativi tratti dalla giurisprudenza della Corte dell'UE, uno sul pattinaggio e due sul calcio, saranno studiati. La prova finale si concluderà con alcune considerazioni sul mercato rilevante nel mondo dello sport, sottolineando le caratteristiche che lo contraddistinguono, per terminare, infine, con una propria lettura sui casi esposti e proponendo una possibile soluzione per il caso, ancora pendente, sulla c.d. Superlega.

2. SPORT, FEDERAZIONI SPORTIVE E MERCATO INTERNO: QUALE MODELLO EUROPEO?

a. Lo sport come fatto sociale ed economico

Quando in Europa si parla di sport, si osserva come alla base del pensiero europeo siano presenti le parole di Pierre de Coubertin, il quale sosteneva: “lo sport è parte del patrimonio di ogni uomo e di ogni donna e la sua assenza non potrà mai essere compensata”. Queste parole sono riportate sul Libro Bianco sullo sport del 2007, dove si può leggere come in Europa lo sport sia inteso come un fenomeno sociale ed economico che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi strategici, con anche la particolarità di essere fonte di valori importanti come lo spirito di gruppo, la solidarietà, la tolleranza e la correttezza, promuovendo il contributo attivo dei cittadini dell’UE alla società.

La Commissione, per mezzo del Libro Bianco sullo sport, appena citato, definisce le proprie iniziative in materia di sport, indicando come suo obiettivo complessivo quello di dare un orientamento strategico sul ruolo dello sport in Europa, incoraggiando il dibattito su alcuni problemi specifici e migliorando la visibilità dello sport nel processo decisionale europeo (Libro Bianco sullo sport 2007, p. 1).

In Europa il rapporto con lo sport, da un punto di vista giuridico, nasce nel 2009 tramite il trattato di Lisbona, per mezzo del quale l’Unione Europea diventa responsabile della promozione e gestione di iniziative a sostegno dell’attività fisica e sportiva. In particolare, nell’articolo 6 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) viene conferita alla UE la competenza a sostenere e integrare l’azione degli Stati membri nel settore dello sport (parlamento europeo, 2022).

Si aggiunga che l’art. 165, paragrafi 1 e 2, del TFUE recita: “[l’Unione Europea] contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa [...] promuovendo l’equità e l’apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l’integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi”.

L’Unione Europea riconosce il potenziale che lo sport ha di poter riunire e raggiungere tutti, dal momento che migliora la salute dei cittadini europei, possiede una dimensione educativa e svolge un ruolo sociale, culturale e ricreativo con la possibilità di fungere anche da strumento per rafforzare le relazioni esterne dell’UE.

Inoltre, promuove un senso comune di appartenenza e partecipazione, rivelandosi essere anche un importante strumento d’integrazione ed è per questo che la Commissione

sottolinea, nel Libro Bianco, l'importanza di mettere a disposizione spazi per lo sport e sostenere le attività relative ad esso (Libro Bianco sullo sport 2007, p. 2-4).

Da un punto di vista economico si può notare come lo sport sia un settore dinamico in rapida crescita che può contribuire allo sviluppo economico dell'UE e alla creazione di nuovi posti di lavoro, assumendo, così, grande importanza. Per esempio, nel 2012, i 28 Stati Membri appartenenti alla UE hanno registrato un PIL (Prodotto Interno Lordo) totale di 13,198 miliardi di Euro e, di questi, 279.2 miliardi di Euro erano dovuti allo sport (il 2.12% del PIL totale). Insomma, ogni 47 euro del PIL, uno di questi era generato dallo sport (sito internet UE, 2022).

Leggendo questi dati e ricordando l'art. 165 del TFUE sopra citato, si può evincere che sono necessarie delle normative europee, aventi il fine di garantire la regolamentazione di un settore la cui specificità consiste nell'essere disciplinato dalle federazioni sportive (sito internet UE, 2022).

b. Le federazioni sportive internazionali

Che cosa sono le federazioni sportive e in cosa consiste il loro ruolo?

Esse hanno lo scopo di organizzare, amministrare, disciplinare e rappresentare le varie discipline sportive sul piano locale, nazionale e internazionale. Hanno il compito di fissare le regole, gestire le competizioni e promuovere la pratica sportiva. Recentemente hanno anche assunto il compito di combattere il doping e concludere accordi commerciali di sponsorizzazione o per la diffusione televisiva delle manifestazioni sportive (Marcacci, 2021).

Guardando alle federazioni nazionali, possiamo dire che, in Italia, esse sono sotto il controllo del CONI, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il quale ha il compito di regolare e gestire le attività sportive nazionali, garantendo la massima diffusione sportiva. Tra le federazioni italiane troviamo: la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Federazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL), l'Aereo Club d'Italia (AECI), la Federazione Motociclistica Italiana (FMI) e così via.

Venendo, invece, a parlare delle federazioni sportive internazionali, il discorso diventa più ampio.

Bisogna riferirsi anzitutto al CIO (Comitato Olimpico Internazionale), rendendosi quindi necessaria l'analisi del rapporto tra lo stesso e le singole federazioni nazionali.

Come si può leggere in *“Temi olimpici: le federazioni internazionali e il movimento olimpico”* di Giorgio Ranieri (2004), il Movimento Olimpico poggia su tre pilastri: il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), i Comitati Olimpici Nazionali (in Italia, come detto, il CONI) e le Federazioni Internazionali, le quali sono riconosciute come organizzazioni non governative che rappresentano uno o più sport a livello mondiale.

Per essere riconosciute come tali, le Federazioni devono adottare e applicare il codice mondiale dell'antidoping e si può osservare come ciascuna di esse mantenga la sua autonomia nell'amministrazione del suo sport.

Tra i ruoli esclusivi di queste organizzazioni non governative c'è quello di assumere il controllo tecnico e la direzione dello sport alle Olimpiadi, sotto comunque la sorveglianza del CIO, e ad esse è anche riconosciuto il potere di formulare delle proposte di modifica e l'integrazione della Carta Olimpica, la quale altro non è che l'insieme di norme e principi che governano il CIO e l'Olimpiade, la cui ultima versione fu approvata nel dicembre del 1999 (Ranieri, 2004).

Cosa sono, però, da un punto di vista giuridico le federazioni internazionali?

Esse sono enti intergovernativi e non dotati di personalità giuridica internazionale, ma questo non impedisce che i loro statuti costituiscano norme di diritto, a vocazione universale, applicabili alle competizioni sportive. Risultano, allora, essere delle organizzazioni non governative che riuniscono enti non governativi nazionali.

Nello specifico, si è sostenuto, in letteratura, che esse siano “organi di fatto” degli Stati, ai quali sono state delegate precise funzioni da parte dell'ordinamento nazionale (Dordi 2010, p.77-80).

Ciò che conferisce il carattere internazionale alle federazioni deriva dal mandato loro attribuito dall'articolo 27 della Carta Olimpica, che impone il dovere di assicurare lo sviluppo degli sport attraverso un'attività che esse esercitano in osservanza dei rispettivi statuti. Il mandato viene poi assolto tramite l'attività delle federazioni nazionali.

Il CIO riconosce la competenza a disciplinare e regolamentare le attività di ogni sport ad una sola federazione internazionale, secondo criteri di indipendenza e autonomia. Infatti, le federazioni godono di queste due prerogative, indipendenza e autonomia, che vengono riconosciute come veri e propri principi del diritto sportivo internazionale e, come sostiene

Dordi (2010), “sono funzionali ad assicurare standard identici in tutte le competizioni relative ad una determinata disciplina sportiva”.

Tuttavia, ciò non significa che questi principi rendano le federazioni assolutamente autonome. Il CIO si riserva, infatti, la facoltà di poter sanzionare in caso di provata violazione della Carta Olimpica, mediante l’esclusione di una disciplina sportiva dai Giochi Olimpici o tramite il ritiro del riconoscimento della stessa federazione internazionale.

Comunque, le norme degli statuti delle federazioni internazionali non devono necessariamente essere identiche a quelle contenute nella Carta Olimpica: infatti, l’art. 41 riconosce che queste possano essere diverse, ma solo nella misura in cui risultino più stringenti. Osserviamo, inoltre, come la legittimità dello statuto di una particolare federazione internazionale debba essere valutato in base al diritto dello Stato in cui essa è registrata (Dordi 2010, p.88).

Importante è l’art. 30 della Carta Olimpica che stabilisce le condizioni che devono essere rispettate dalle federazioni affinché esse vengano riconosciute e accettate come membro da un Comitato Olimpico Nazionale; in più, gli statuti delle federazioni internazionali indicano i presupposti che le federazioni nazionali devono a loro volta soddisfare, facendo sì che gli statuti di queste ultime si conformino alle regole delle prime.

Ma come le federazioni internazionali devono interpretare gli statuti? Esse devono applicarli tenendo conto delle convenzioni internazionali in materia sportiva, riconoscendo che le loro competenze coesistono con quelle delle autorità nazionali.

Tuttavia, non hanno l’obbligo di applicare le normative o di sottostare alle decisioni degli organi dello Stato competente, qualora risultino contrastanti con le disposizioni dello Statuto e delle discipline speciali appositamente approvate (Dordi 2010, p. 93).

Benché le competenze delle federazioni internazionali siano di ampia portata, esse sono soggette a delle limitazioni affinché rimangano fedeli ai principi di diritto sportivo fissati nella Carta Olimpica, all’ordine pubblico di ogni ordinamento nazionale e alle norme di diritto internazionale.

Concludendo, ciò che è veramente importante è che il sistema sportivo internazionale si fonda su principi chiari e condivisi, su istituzioni con ampi poteri che ispirano la propria

azione alla trasparenza e al rispetto della “*rule of law*”, favorendo una maggiore certezza del diritto (Dordi 2010, p. 99)

c. L'applicabilità delle regole sulla concorrenza del TFUE

Le previsioni del TFUE necessarie per la piena comprensione dei successivi capitoli due e tre, di questo elaborato, sono l'art. 101 e l'art. 102, che hanno preso il posto degli artt. 81 e 82 del vecchio TCE.

Essi presentano le regole che garantiscono la concorrenza in Europa, andando così a preservare la libera competizione nel mercato interno e colpendo i comportamenti anti-competitivi che favoriscono la nascita di monopoli, i quali, a loro volta, creano barriere all'entrata, il più delle volte insuperabili dai possibili futuri competitors.

In particolare, l'art. 101 prescrive il divieto delle intese anticoncorrenziali, mentre l'art. 102 vieta lo sfruttamento abusivo delle posizioni dominanti.

Questi due articoli sono volti ad impedire che l'unificazione dei mercati nazionali sia vanificata da comportamenti delle imprese aventi come oggetto o come effetto di isolare i singoli mercati nazionali: questo perché un regime di concorrenza libera e non falsata rappresenta uno strumento a vantaggio dei consumatori (Daniele 2019, p. 255).

In particolare, l'art. 101, par. 1, che stabilisce il divieto di intese anticoncorrenziali, recita: “sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno [...]”

Di fatto il termine “intese” non è presente nel testo dell'articolo, ma possiamo comunque utilizzarlo per descrivere il contenuto della norma.

Un'intesa presuppone l'esistenza di almeno due soggetti che, tra di loro, la realizzano ed essa è determinata da tre diverse fattispecie: accordi, pratiche concordate e decisioni di associazioni di imprese.

L'art. 102, il quale invece prescrive il divieto di abuso di posizione dominante, stabilisce, al primo comma, che: “è incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da

parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo”.

L’oggetto del divieto non è la stessa detenzione o acquisizione di una posizione dominante da parte di un’impresa, ma soltanto il suo sfruttamento abusivo.

Per stabilire se l’art. 102 è stato violato di solito si procede attraverso un’indagine articolata in tre fasi: per prima cosa si individua il mercato rilevante sul quale si suppone che l’impresa indagata potrebbe detenere una posizione dominante; poi si stabilisce se all’interno del mercato rilevante la posizione dell’impresa si può definire dominante; infine, si esamina se il comportamento dell’impresa in posizione dominante presenta aspetti abusivi (Daniele 2019, p. 295 e 297).

Riguardo all’applicazione delle norme del settore in esame, si nota un ampio ricorso alla delega di poteri in favore della Commissione che non ricopre solo funzioni di tipo amministrativo, cioè consistenti nell’applicazione degli artt. 101 e 102 a singoli casi concreti, ma assume anche poteri normativi. La materia risulta, così, disciplinata da regolamenti di secondo grado adottati dalla Commissione.

Daniele (2019, p. 256) scrive che tale istituzione pubblica emana con grande frequenza atti non obbligatori rientranti nel *genus* delle comunicazioni attraverso i quali rende noto il modo in cui intende applicare gli artt. 101 e 102 con riferimento a determinate questioni o categorie di fattispecie. Pur non assumendo valore normativo, tali atti rivestono comunque grande importanza, in quanto creano negli interessati la legittima aspettativa che la Commissione stessa li rispetterà.

Quando si prendono in considerazione gli artt. 101 e 102, analizzando così quello che potrebbe essere un mercato anticoncorrenziale, è interessante l’articolo di MacCulloch (2020): “*The “Public” Wrong of Cartels and the Article 101 TFEU “Object Box”*”, che ci indica come bisogna interpretare le violazioni di concorrenza.

Nell’articolo leggiamo che per prima cosa bisogna distinguere tra “effetto” ed “oggetto”, questo perché c’è la necessità di fare una distinzione tra gli accordi che poi possono risultare anticoncorrenziali, e quelli invece che nascono con l’obiettivo di limitare la concorrenza. Ovviamente ai secondi viene data più importanza, dal momento che sono più gravi.

Alla base della distinzione tra “oggetto” ed “effetto” c'è la necessità di capire che cosa debba essere inserito in quella che viene chiamata “object box”, cioè l'insieme di violazioni dovute all'oggetto dell'accordo tra due o più parti.

Il Tribunale dell'UE suggerisce di operare con quella che viene definita “un'occhiata veloce” (quick look), cioè un'analisi concorrenziale “*riassunta ma reale*” per stabilire se un accordo comporti un pregiudizio per il consumatore finale e rientri nella categoria dell'oggetto. Questa tecnica, però, è ritenuta controversa dalla Corte di Giustizia, che non considera come valida e soddisfacente, per questo ha deciso di fornire una definizione più precisa per poter indicare gli accordi che partono dall'oggetto, indicando come tali quelli la cui natura consiste nel danneggiare la competizione, esaminando le reali condizioni di funzionamento del mercato e la sua struttura.

Per accertare la natura anticoncorrenziale di un accordo bisogna guardare al contenuto della sua disposizione e il contesto economico e legale del quale fa parte (MacCulloch 2020, p. 363).

Oltre alla Corte di Giustizia, anche altri due studiosi, Baily e Brankin, vanno contro il metodo “dell'occhiata veloce”.

Il primo sostiene che questo *modus operandi* diminuisce l'accuratezza dell'approccio che analizza l'oggetto; il secondo, invece, reputa di fondamentale importanza l'analisi degli effetti, considerando non sufficiente la distinzione di questi ultimi dalle violazioni invece causate dall'oggetto, semplicemente basandosi sulla gravità del danno, considerando alcuni più nocivi di altri.

Comunque, ciò che lega questi diversi approcci è il fondamento logico: certi tipi di comportamento causano un danno alla competizione, indipendentemente dal fatto che fosse qualcosa di premeditato o no.

Prima di soffermarci sui casi dello skating e del calcio, dove ISU e UEFA sono state accusate di aver assunto un comportamento anticoncorrenziale, vediamo come ci siano già state nel passato delle sentenze che chiamavano in gioco il ruolo degli artt. 101 e 102.

La prima volta che tali articoli sono stati chiamati in causa si è avuta con il famoso caso *Bosman* del 15 dicembre 1995.

Bosman, cittadino belga e tesserato nel suo Paese di origine, venne ceduto, nel 1988, alla squadra del Liegi la quale, nel 1990, lo collocò nella lista dei giocatori cedibili. Bosman

stipulò quindi un nuovo contratto con una squadra francese. In base agli accordi, la società belga cedeva il giocatore per la durata di un campionato dietro pagamento di un'indennità da versare contestualmente al rilascio, da parte della federazione calcistica del Belgio, del certificato di svincolo del giocatore.

L'RC Liegi, però, per via dei dubbi sulla liquidità della squadra francese, omise di richiedere il rilascio del certificato, determinando, così, l'inefficacia dell'accordo (Bastianon e Nascimbene 2010, p.316 e 317).

Dopo tre anni di vicende giudiziarie, la Corte di appello di Liegi decise di sottoporre alla Corte di Giustizia due quesiti pregiudiziali riguardanti i poteri delle federazioni calcistiche: il primo, se gli artt. 39, 81 e 82 del Trattato CE, ora artt. 45, 101 e 102 del TFUE, dovessero essere interpretati nel senso che vietassero ad una società calcistica di pretendere e percepire il pagamento di una somma di denaro allorché un giocatore già tesserato per la stessa società, dopo la scadenza del contratto fosse ingaggiato da una nuova società calcistica. Il secondo, se le associazioni o le federazioni sportive potessero includere nei rispettivi regolamenti norme che limitavano la partecipazione di giocatori stranieri, cittadini di Stati membri, alle competizioni da essi organizzate (Bastianon e Nascimbene 2010, p. 317).

Un altro caso, che riguarda più specificatamente le federazioni calcistiche, concerne la UEFA (Union des Associations Européennes de Football) che nel 1998 ha emanato una normativa destinata ad impedire che un medesimo soggetto controllasse due o più squadre impegnate in competizioni organizzate dalla UEFA stessa.

In questa circostanza la ricorrente, che non si era conformata alla nuova disciplina, accusava la UEFA di non rispettare i principi di concorrenza contenuti negli artt. 101 e 102. La società riteneva che questa normativa esprimesse una vera e propria regola economica, capace di incidere sulle dinamiche competitive del mercato europeo.

La Commissione, però, ha deciso di pronunciarsi a favore della UEFA, ritenendo che la nuova normativa non fosse anticoncorrenziale né per l'oggetto né per l'effetto.

Si è giudicato, invece, che essa fosse necessaria per preservare l'integrità delle competizioni ed evitare i conflitti di interesse derivanti dal fatto che uno stesso soggetto controllava più di un club nella stessa competizione.

Questi casi appena richiamati, che sono interessanti e utili per introdurre i successivi due capitoli, mostrano come il tema della concorrenza sia più che attuale e molto complesso, in grado di ridefinire i rapporti tra sport e diritto dell'Unione Europea, tenendo sempre a mente

quanto sia importante il tema della socialità, che gioca anch'essa un ruolo fondamentale nello studio dei fenomeni sportivi. Infatti, la dichiarazione di Nizza (7-9 dicembre 2000) recita: “[...] [l’UE] deve tenere conto delle funzioni sociali, educative e culturali dello sport che ne costituiscono la specificità al fine di rispettare e di promuovere l’etica e la solidarietà necessarie a preservarne il ruolo sociale”.

3. Lo skating: la decisione della Commissione per presunta violazione dell’art. 101 TFUE (caso AT.40208-International Skating Union’s eligibility rules)

a. I fatti all’origine della controversia

L’ISU (International Skating Union) è stata fondata nel 1892 ed è l’unica federazione sportiva internazionale riconosciuta dal Comitato internazionale Olimpico (CIO) incaricata della regolamentazione e della gestione del pattinaggio di figura e del pattinaggio di velocità su ghiaccio su scala mondiale.

L’ISU si compone di federazioni nazionali (ISU Members), composte da club e associazioni di pattinaggio a livello locale, che amministrano nell’ambito dei singoli Paesi il pattinaggio di figura e velocità su ghiaccio, riconoscendo di essere sotto la giurisdizione e il controllo dell’ISU stessa.

Questa federazione internazionale regola, governa e promuove il pattinaggio di figura e quello di velocità, occupandosi di generare interesse verso tutte le sue discipline attraverso l’incremento della sua popolarità e cercando anche di migliorare costantemente la qualità dei propri interventi.

Inoltre, essa esercita le attività commerciali connesse al proprio ambito operativo, in quanto organizza le più importanti competizioni internazionali di pattinaggio di velocità, di cui detiene i diritti.

il *modus operandi* dell’ISU ha tuttavia fatto sì che nei suoi confronti siano state mosse accuse di atleti appartenenti a tale federazione, con la conseguente apertura di procedure antitrust da parte della Commissione europea e l’emanazione di una sentenza del Tribunale della Corte di Giustizia europea nel 2020, con successiva impugnazione da parte dell’ISU

stessa. Ciò con riguardo alle regole di cui agli artt. 102 e 103 dello statuto dell'ISU che illustrano le cosiddette *Eligibility Rules* (regole di ammissibilità) e le penalità previste per chi non le osserva. Secondo gli atleti che hanno denunciato la suddetta federazione, tutto questo intacca la libera competizione e si scontra, quindi, con i principi di libero mercato di cui gli artt. 101 e 102 del TFUE.

Il tutto nasce nel dicembre 2011, quando la Icederby International, una società privata coreana, informò l'ISU di voler organizzare eventi internazionali di pattinaggio di velocità, proponendo nuovi format e includendo attività di scommesse sulle gare di pattinaggio.

Inizialmente, in risposta a questa iniziativa, l'ISU si oppose, ritenendo non consentita ogni tipo di attività di scommesse legate ad eventi sotto la sua giurisdizione e decidendo, dunque, di non approvare tale proposta.

Icederby, però, portò avanti la sua iniziativa, suggerendo, come alternativa, di organizzare un evento annuale a Dubai, che si sarebbe perpetuato fino all'evento EXPO del 2020, durante il quale, in questo caso, non sarebbero state presenti le cosiddette "*betting activity*" (attività di scommessa), dato che a Dubai queste ultime sono vietate.

L'ISU, nonostante questa nuova idea, si pronunciò nuovamente in senso contrario, sostenendo di non riconoscere questo tipo di evento, per via della vicinanza al mondo delle scommesse che, secondo essa, Icederby aveva più volte mostrato.

In merito a questa posizione, la Commissione ha ricevuto il 23 giugno 2014, come detto sopra, una denuncia presentata da due pattinatori di velocità professionisti olandesi, che si opponevano alla decisione dell'ISU in merito ad una possibile esclusione a vita per chiunque avesse partecipato ad un evento non autorizzato, impedendogli così, implicitamente, di prendere parte alle gare di velocità che la società Icederby prevedeva di organizzare nel 2014 a Dubai.

La Commissione quindi aprì un procedimento, il 5 ottobre 2015, nei confronti dell'ISU e rispetto alle *Eligibility Rules* da essa fissate.

In seguito, dall'8 gennaio 2016 fino al 30 ottobre 2017, si sono verificate una serie di risposte e contro risposte tra l'ISU e la Commissione, fino ad arrivare all'8 dicembre 2017, data in cui la Commissione adottava la decisione C (2017) 8230 final, relativa a un procedimento a norma dell'art. 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (spazio economico europeo) (Caso AT.40208 – Norme dell'Unione internazionale di pattinaggio in materia di ammissibilità).

b. La decisione della Commissione

Prima di parlare della decisione della Commissione in merito al caso ISU è opportuno soffermarsi sul testo dello Statuto della suddetta federazione internazionale di pattinaggio, con particolare riguardo alle regole di ammissibilità contenute nelle *Rules 102-103*.

Le regole di ammissibilità sono incluse nel *ISU General Regulations (Rules 102-103)* e sono adottate dal Congresso dell'ISU al quale partecipano tutti i Membri durante tutte le fasi dello sviluppo di ogni versione delle regole stesse.

Secondo queste disposizioni, qualunque soggetto che risulti non idoneo non può partecipare agli eventi ISU, ai Giochi Olimpici Invernali, ai Giochi Olimpici Invernali Giovanili e a tutte le competizioni di pattinaggio di velocità dell'ISU o comunque a un evento non autorizzato da quest'ultima.

L'anno in cui venne varata questa nuova disciplina è il 1994. In particolare, essa prevedeva che *“una persona risulta non idonea [...] se ha partecipato [...] ad una competizione di pattinaggio [...] non approvata dall'ISU”* (caso AT. 40208 08/12/2017, p.14).

Successivamente, nel giugno del 1998, il Congresso adottò una versione rivisitata delle regole di ammissibilità che corrisponde a quella rimasta valida fino al 2014.

Questa nuova versione introdusse il sistema della “pre-autorizzazione”, secondo la quale gli atleti potevano partecipare solo ad eventi approvati dall'ISU e che rispondessero alla regolamentazione di quest'ultima.

Inoltre, al Congresso del 2002, le regole di ammissibilità furono rese più chiare, precisando che le restrizioni imposte erano necessarie per *“fornire un'adeguata protezione degli interessi economici e altri dell'ISU”* (caso AT. 40208 08/12/2017, p.15).

La *Rule 102* dell'*ISU General Regulations 2014* prevedeva che un soggetto divenisse non idoneo a partecipare a competizioni targate ISU, se avesse partecipato a eventi non prima autorizzati da uno dei Membri o dall'ISU stessa.

Le parti rilevanti sono: *“Un soggetto ha il privilegio di prendere parte in attività e competizioni sotto la giurisdizione dell'ISU solo se tale soggetto rispetta i principi e la politica dell'ISU [...]; La condizione di idoneità poggia sul fatto di garantire un'adeguata protezione degli interessi economici e altri dell'ISU [...]. Solo i soggetti idonei possono prendere parte agli eventi dell'ISU [...]; la conseguenza di una violazione delle regole di*

ammissibilità dovrebbe essere la perdita dell'idoneità [...] (caso AT. 40208 08/12/2017, p. 15-16).

La *Rule 103* del 2014, invece, contiene le regole in merito alla reintegrazione di un soggetto non idoneo. Queste regole disponevano che, se un soggetto fosse stato colpevole di aver partecipato a eventi non autorizzati, non gli sarebbe stato concesso il reintegro all'interno dell'ISU.

La perdita dell'idoneità, in più, ha la particolarità – questo sempre secondo la disciplina del 2014 – di non avere una scadenza: per questo motivo nel testo dello Statuto dell'ISU si usa il termine “*life-ban*”.

Ulteriori cambiamenti sono intervenuti nel 2016, più precisamente tra il 6 e il 10 giugno, durante il Congresso dell'ISU a Dubrovnik, in cui si è deciso di aggiornare le regole di ammissibilità.

Per esempio, non si parla più di “*proteggere gli interessi economici*” ma di “[...] *proteggere valori etici, obiettivi giuridici e altri interessi legittimi dell'ISU*”, oppure, ancora, si notano degli aggiustamenti alla *Rule 103* secondo la quale è possibile chiedere una reintegrazione una volta passati quindici anni dalla attestazione di non idoneità (caso AT. 40208 08/12/2017, p. 17-18).

Passando, invece, alla decisione della Commissione Europea, notiamo come questa abbia appurato che l'ISU imponeva regole ferree, a sua discrezione, anche nei casi in cui le competizioni, non direttamente approvate dalla federazione di pattinaggio stessa, non arrecavano nessun tipo di danno alla salute o alla sicurezza degli atleti.

Con tali regole, l'unione internazionale di pattinaggio ostacolava le competizioni e, allo stesso tempo, era capace di perseguire i propri interessi economici a discapito di atleti e organizzatori di altri tipi di eventi.

Più nello specifico, le regole di ammissibilità, presenti nello statuto dell'ISU, più precisamente la *Rule 102*, restringevano la libertà commerciale degli atleti, i quali, implicitamente, erano disincentivati dal poter partecipare a eventi non previamente approvati dall'ISU. Il risultato di queste regole è stato che i pattinatori non erano liberi di poter offrire le proprie prestazioni sportive al servizio di altri eventi e quindi, come ulteriore conseguenza, erano impossibilitati ad avere altre fonti di entrata durante la loro carriera

sportiva, relativamente breve, ricordando comunque che lo *skating*, a differenza di altri sport, non garantisce introiti elevati (Szyszczak 2018, p.189).

In particolare, la *Rule 102* non solo era risultata non necessaria per garantire la salute e la sicurezza degli atleti, ma, addirittura, giustificava le regole di ammissibilità come fondamentali per proteggere gli interessi finanziari, in particolare lo sfruttamento commerciale degli eventi dell'ISU. Questa disposizione, in definitiva, è risultata, quindi, essere un "autogol" per l'ISU, peggiorandone la posizione (Kornbeck 2019, p. 74-75).

Inoltre, la Commissione Europea è giunta alla conclusione che le regole di ammissibilità dell'ISU limitavano altri organizzatori indipendenti dal poter creare nuovi eventi di pattinaggio di velocità, dal momento che questi non erano in grado di attirare gli atleti migliori. Un tale atteggiamento ha quindi limitato lo sviluppo di gare di pattinaggio alternative e innovative, inibendo anche ai tifosi la possibilità di seguire nuovi tipi di competizioni (Szyszczak 2018, p. 189-190).

Nel 2016, poi, l'ISU portava dei cambiamenti alle regole di ammissibilità, i quali, però, non sono stati considerati sufficienti, dal momento che la Commissione Europea ha concluso che le penalità fossero ancora troppo punitive e impedissero la nascita di competizioni di pattinaggio indipendenti.

Tutto ciò è stato considerato come una chiara violazione dell'art. 101 del TFUE. Tanto che il Direttore Generale per la Concorrenza, Johannes Laitenberger, si pronunciò in questo modo rispetto al caso ISU: "*Secondo la visione della Commissione, questo comportamento è anticoncorrenziale per natura. Quindi si può definire come violazione per oggetto. In presenza di violazione per oggetto, una più approfondita analisi degli effetti non è necessaria [...]*" (Szyszczak 2018, p. 190).

La decisione della Commissione prevedeva che l'ISU interrompesse la sua condotta illegale entro novanta giorni e che si astenesse da ogni tipo di misura che potesse avere lo stesso, o simile, oggetto o effetto. Per fare questo, l'ISU aveva davanti a sé due opzioni: abolire le regole di ammissibilità o modificarle radicalmente affinché poggiassero su obiettivi legittimi.

La Commissione ha, quindi, negato che l'ISU potesse imporre penalità ingiustificate agli atleti che partecipassero a competizioni tali da non ledere i sani principi dello sport. Ha anche stabilito, comunque, che, se l'ISU avesse deciso di mantenere la facoltà di approvare

o meno eventi di terzi, doveva fornire criteri trasparenti e non discriminatori: criteri che non avessero come obiettivo, quindi, quello di escludere organizzatori indipendenti.

Nessuna multa era prevista perché non considerata necessaria o appropriata, a meno che la federazione di pattinaggio decidesse di non onorare le indicazioni sopra viste. In tal caso avrebbe dovuto pagare il cinque per cento del fatturato medio giornaliero (Szyszcak 2018, p. 190).

Quando la decisione è stata comunicata, con una conferenza stampa l'8 dicembre 2017, essa ha attirato l'attenzione del CIO (Comitato Internazionale Olimpico), che ha avvertito come l'interpretazione delle regole dell'UE potesse essere rilevante, in qualche modo interferendo con "*l'importante ruolo sociale dello sport [...]*" (Butler, 2017).

In particolare, il presidente del CIO, Thomas Bach, sostenne che la decisione doveva limitarsi all'ISU, ma, in risposta, il Commissario Vestager puntualizzò, invece, che tutte le federazioni sportive dovevano prestare molta attenzione alle proprie regole interne alla luce della risoluzione proposta dalla Commissione (Szyszcak 2018, p. 190).

La decisione in merito al caso ISU è arrivata in un momento in cui la Commissione Europea riceveva moltissime denunce e veniva sollecitata dalle autorità nazionali affinché sorvegliasse sugli enti governativi sportivi. Infatti, le norme in materia di concorrenza risultano porsi quali strumenti di attuazione di principi costituzionali e presidio di *governance* all'interno del libero mercato.

Esse, per prima cosa, hanno l'obiettivo di ostacolare il potere dei privati, il quale ha effetti economici trans-nazionali e, in secondo luogo, fungono da strumento capace di assicurare il rispetto dei principi fondamentali dell'economia e dei diritti degli individui.

Inoltre, l'effetto di queste regole è positivo per gli atleti, che ne beneficiano tramite la possibilità di sfruttare al massimo le proprie abilità.

Ciò che conta veramente, però, è il fatto che la decisione presa dalla Commissione sia un importante primo passo verso una più completa consapevolezza della Commissione stessa come soggetto regolatore del mercato, anche in ambito sportivo.

Infatti, prima del 1995, anno del caso Bosman, c'era poco interesse nel ricorrere alle norme UE per contrastare i comportamenti anti-competitivi nel mondo dello sport. Solo nel post-Bosman, tra il 1996 e il 1999, c'è stato un incremento nel numero delle notifiche e delle denunce alla Commissione Europea, che si è trovata obbligata ad aprire sessanta casi legati all'ambito sportivo (Szyszcak 2018, p. 190-191).

c. *Gli sviluppi successivi nella giurisprudenza comunitaria*

Successivamente alla decisione della Commissione Europea dell'8 dicembre 2017, osserviamo che, come si può leggere nel testo della sentenza del Tribunale del caso T-93/18 del 16 dicembre 2020, la federazione internazionale di pattinaggio (ISU) depositò, presso la cancelleria del Tribunale della Corte di Giustizia Europea, un ricorso, al quale è seguito, poi, un controricorso della stessa alla Commissione, depositato il 17 maggio 2018.

Non solo, anche l'*European Elite Athletes Association* e gli atleti all'origine della controversia, hanno, il 1° giugno 2018, chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

Ciò che l'ISU chiedeva, tramite il suo ricorso, era di annullare la decisione impugnata e condannare la Commissione alle spese, mentre quest'ultima, viceversa, domandava al Tribunale di respingere il ricorso e condannare la federazione di pattinaggio alle spese.

Leggendo il testo della sentenza del 16 dicembre 2020 (CGUE, causa T-93/18 cit., infra), si comprendono i motivi invocati dall'ISU a sostegno del proprio ricorso.

Il primo motivo affermava che la decisione impugnata fosse viziata da contraddittorietà della motivazione.

Il secondo e il terzo motivo, invece, contestavano la qualifica di regole restrittive della concorrenza, per oggetto e per effetto, attribuita alle norme in materia di ammissibilità.

Il quarto criticava le valutazioni svolte dalla Commissione riguardo alla questione se le norme in materia di ammissibilità ineriscano – e siano proporzionate – al perseguimento dell'obiettivo della tutela dell'integrità del pattinaggio di velocità dalle scommesse sportive.

Il quinto motivo contestava il fatto che la Commissione avesse preso in considerazione la decisione dell'ISU di negare l'autorizzazione per l'organizzazione di un evento a Dubai, trattandosi di una fattispecie non rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 101 TFUE.

Il sesto motivo, ancora, contestava la conclusione secondo cui il regolamento arbitrale dell'ISU sarebbe stato tale da rafforzare la restrizione della concorrenza accertata.

Con il suo settimo motivo, l'ISU asseriva, ancora, che la Commissione avesse violato l'art. 7 del regolamento (CE) n. 1/2003, del 16 dicembre 2002, che riguarda l'applicazione delle regole di concorrenza contenute negli artt. 101 e 102 del TFUE.

L'ultimo motivo, l'ottavo, contestava il punto 4 del dispositivo della decisione impugnata, per gli stessi motivi dedotti a sostegno del settimo motivo, nonché in ragione del carattere vago e impreciso delle misure correttive.

Ovviamente, la Commissione contestava tutti questi motivi di impugnazione.

Analizzando i medesimi, il Tribunale è giunto alla conclusione che il ricorso dell'ISU doveva essere respinto per quanto riguarda l'annullamento del punto 1 della decisione impugnata, che, ricordiamo, accertava il fatto che la federazione internazionale di pattinaggio aveva infranto l'art. 101 del TFUE e l'art. 53 del SEE, adottando e facendo rispettare le regole di ammissibilità, in particolare le *Rules 102 e 103*.

Riguardo invece al sesto e al settimo motivo, il Tribunale ha considerato fondata l'impugnazione, considerando la Commissione, quindi, in torto nell'aver concluso che il regolamento arbitrale rafforzasse le restrizioni alla concorrenza generate dalle norme in materia di ammissibilità. Il Tribunale, perciò, ha ritenuto di pronunciarsi, parzialmente, contro il punto 2 della decisione della Commissione, nella parte in cui si disponeva che l'ISU, entro 90 giorni dalla data di notifica della decisione stessa, dovesse porre fine alle violazioni accertate, comunicando alla Commissione tutte le misure adottate. In più, sempre il punto 2 indicava come l'ISU dovesse astenersi dal ripetere ogni tipo di azione o condotta riferibile al punto 1 della decisione, e da ogni azione o condotta che potesse essere simile per oggetto o per effetto.

Infine, il Tribunale concluse che era necessario anche annullare parzialmente il punto 4 della decisione impugnata, il quale prevedeva penalità di mora in caso di inosservanza dello stesso, in riferimento all'obbligo di modifica del regolamento arbitrale.

Riguardo, invece, al resto del ricorso esso è stato respinto e, per quanto concerne le spese, è stato deciso che ognuna delle parti dovesse sostenere le proprie.

Successivamente alla sentenza del tribunale della Corte di Giustizia, l'ISU, anziché accoglierla, il 26 febbraio 2021, l'ha impugnata.

Tramite l'impugnazione di tale sentenza del 16 dicembre 2020, l'ISU chiedeva che la stessa venisse annullata, assieme alla decisione della Commissione del 2017.

I motivi, per cui l'ISU ha impugnato, vertono, in primo luogo, sull'affermata violazione da parte del Tribunale dell'art. 263 TFUE, secondo cui: *“la Corte di Giustizia esercita un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre*

effetti giuridici nei confronti di terzi [...]”, e, in secondo luogo, l’ISU ha ritenuto che le norme sull’ammissibilità non limitassero, per oggetto, la concorrenza.

Altro motivo di impugnazione, poi, consiste nel fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, lì dove non ha apprezzato l’argomento speso dall’ISU nel proprio ricorso, secondo cui la decisione di non approvare l’evento *Icederby* di Dubai del 2014 non rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’articolo 101 del TFUE, perseguendo tale decisione un obiettivo legittimo in linea con il codice etico dell’ISU, che vieta qualsiasi forma di sostegno alle scommesse (impugnazione proposta dall’International Skating Union, 2021).

Per concludere, in attesa degli sviluppi dell’impugnazione, possiamo dire che l’applicazione delle norme in materia di concorrenza al settore dello sport crei non poche ambiguità. Infatti, da un lato, ci potrebbero essere buone ragioni, etiche e commerciali, per cui un ente privato o governativo ponga dei limiti alla concorrenza nelle attività da esso gestite, dall’altro lato, però, tali limitazioni potrebbero tradursi in ostacoli per gli atleti nello sfruttare al massimo le proprie abilità e la propria popolarità (Szyszczak 2018, p. 195).

Comunque, la decisione della Commissione del 2017 ha ampliato il potere delle norme in materia di concorrenza dell’UE, trasformando quest’ultima in uno strumento di governo e costituzionale, sempre nell’interesse dell’etica sportiva, con conseguenze sul mercato internazionale (Szyszczak 2018, p. 196).

4. Il calcio: un settore fuori controllo?

Il calcio è uno degli sport che più impattano sul sociale e sul mondo dell’economia, ed è per questo che i casi ad esso legati, nel settore della libertà di concorrenza, ricevono una grande attenzione anche nei *media*.

La sensazione che a volte se ne ricava, in realtà, è quella di un mondo fuori controllo, dominato dal perseguimento di rilevanti interessi economici.

Quanto di seguito esposto ne offre una chiara dimostrazione.

Si tratta, più in particolare, di due casi, l'uno insorto nel 2003 tra la UEFA e la Commissione europea, e che però si è risolto velocemente, senza troppe tensioni. Mentre il secondo caso riguarda la ben più complessa vicenda sulla c.d. Superlega.

a. *UEFA Champions League: la decisione della Commissione in merito al caso C.2-37.398 (la vendita congiunta dei diritti della UEFA Champions League)*

La decisione della Commissione riguarda le regole, i regolamenti e qualsiasi atto di esecuzione assunti dalla UEFA e dai suoi membri in merito all'accordo di vendita congiunta dei diritti commerciali della UEFA Champions League. La questione consisteva nel verificare se ci fosse stata una violazione dell'art. 81 del Trattato (ora art. 101 del TFUE) e dell'art. 53 del SEE (Spazio Economico Europeo).

Può evidenziarsi, preliminarmente, che la UEFA è una società, legalmente costituita e registrata sul registro delle società ai sensi del Codice civile svizzero, con sede principale a Nyon, Svizzera. Consiste in un'associazione di associazioni calcistiche nazionali situate nei paesi appartenenti al continente europeo.

Essa è l'organismo normativo del calcio europeo. Per questo detiene la potestà esclusiva in merito all'organizzazione delle competizioni internazionali in Europa, alle quali partecipano le federazioni e le società ad esse affiliate. Inoltre, ha il compito di approvare altri tornei o competizioni internazionali, eccetto quelle organizzate dalla FIFA (Fédération Internationale de Football Association).

Riguardo, invece, agli organi di governo della UEFA, osserviamo che quello supremo è il congresso, all'interno del quale ogni associazione calcistica dispone di un voto. Esso adotta lo statuto della UEFA, elegge il presidente e il comitato esecutivo. Questo, a sua volta, redige le regole che governano le condizioni per la partecipazione e l'allestimento delle competizioni della UEFA, tra le quali troviamo appunto la Champions League (CGUE, causa COMP/C.2-37.398 cit., infra).

Il ruolo dell'UEFA è quello di organizzare e amministrare questa competizione e di gestire la procedura di sorteggio. In più, si occupa di nominare gli arbitri, i delegati degli incontri

e gli osservatori degli arbitri e di scegliere un'ampia gamma di fornitori di servizi per provvedere alle necessità di ciascuna gara (CGUE, causa COMP/C.2-37.398 cit., infra).

Analizzando il caso in questione, bisogna notare che l'UEFA notificava alla Commissione, il 19 febbraio 1999, le norme e i regolamenti riguardanti l'accordo di vendita congiunta, oggetto della controversia.

Quest'accordo prevedeva che l'UEFA avesse il diritto esclusivo di vendere congiuntamente determinati diritti commerciali per conto delle società calcistiche che partecipano alla Champions League: tra questi, i diritti mediatici nel loro insieme, comprendenti immagini di tutti gli incontri.

La restrizione derivante da questo accordo consisteva nel fatto che l'UEFA impediva, così, ai singoli club calcistici di commercializzare individualmente tali diritti. In più, i terzi, che si trovavano di fronte ad una singola fonte di approvvigionamento, erano costretti ad acquistare rispettando le condizioni imposte dall'UEFA stessa.

Ciò significa che la vendita congiunta limitava la concorrenza, determinando uniformità dei prezzi rispetto, invece, ad una situazione di vendita individuale (CGUE, causa COMP/C.2-37.398 cit., infra).

Per giustificare tali restrizioni, l'UEFA argomentava che erano stati gli sforzi intellettuali e la capacità organizzativa ad essa propri a creare una competizione calcistica con un'immagine e un marchio distinti da quelli dei club calcistici partecipanti. Pertanto, senza un accordo di vendita congiunta, non sarebbero stati disponibili nemmeno i diritti commerciali in questione e, quindi, sempre secondo l'UEFA, dal momento che essa vendeva sue proprietà, gli artt. 81 e 53 non potevano intendersi violati.

Nel giudicare tale posizione, la Commissione aveva preso in esame i vantaggi generati dall'accordo restrittivo, muovendo dal presupposto che un'esenzione dagli artt. 81 e 53 era giustificata, se la concessione da parte dei club calcistici all'UEFA del diritto esclusivo di vendere determinati diritti commerciali relativi alla Champions League e le restrizioni accettate dagli stessi club portassero, appunto, a dei benefici in misura maggiore rispetto ai connessi effetti negativi sul gioco concorrenziale (CGUE, causa COMP/C.2-37.398 cit., infra)

La Commissione stabiliva così, in definitiva, che fosse possibile una dichiarazione di esenzione, subordinata, però, alla condizione che l'UEFA – il cui accordo di vendita congiunta già prevedeva che, se non avesse trovato dei partner commerciali entro un certo

termine, essa avrebbe dovuto lasciare liberi i club di vendere liberamente, in modo non esclusivo, i propri diritti a emittenti a pagamento – consentisse agli stessi club di potersi rivolgere anche a TV non a pagamento, se l’offerta di quelle a pagamento non fosse stata adeguata. In più, dato che l’accordo di vendita congiunta operava su cicli di contratto della durata di tre anni, la Commissione considerò appropriato definire la durata di tale esenzione e lasciare che l’accordo rimanesse in vigore per due periodi contrattuali.

Si era ritenuto, quindi, che l’accordo di vendita congiunta dell’UEFA contribuisse al miglioramento della produzione e della distribuzione, creando un prodotto di marca di qualità del quale i consumatori beneficiavano (CGUE, causa COMP/C.2-37.398 cit., infra).

Concludendo, riguardo a questo caso, ciò che bisogna notare è la trasparenza che lo ha contraddistinto dal 1999, data in cui la UEFA ha notificato la proposta di vendita congiunta dei diritti commerciali, fino al 2003, quando la Commissione ha ritenuto legittima la strada intrapresa dall’associazione nata in Svizzera, ritenendo necessaria questa iniziativa per offrire uno spettacolo omogeneo e di qualità.

b. Il caso C-333/21 sulla c.d. superlega: la domanda di pronuncia pregiudiziale e l’interrogazione parlamentare

La European Superleague Company (ESLC) è una società a responsabilità limitata i cui soci sono i club fondatori, fra cui le dodici squadre europee più prestigiose (Real Madrid club de fùtbol, ...).

Essa, cui si deve la creazione della Superlega, controlla la SL Sports Co S.L., società incaricata della supervisione e della gestione dell’evento, la SL MediaCo, società avente per compito la commercializzazione e la vendita internazionale dei diritti audiovisivi della Superlega, la SL CommercialCo, società preposta alla supervisione e alla gestione ordinaria della commercializzazione delle attività commerciali della Superlega che non siano diritti audiovisivi (CGUE, causa C-333/21 cit., infra).

I club fondatori avevano informato la FIFA e la UEFA di aver istituito questa nuova competizione di calcio professionistico, con l’obiettivo di farla diventare la prima competizione europea, al di fuori della UEFA, a svolgersi con cadenza annuale con la partecipazione dei calciatori e club di altissimo livello sportivo. A prendervi parte sarebbero

stati i membri permanenti della Superlega, più altri che avrebbero ottenuto la classificazione richiesta per disputare tale competizione.

Inoltre, le condizioni necessarie per l'avvio del progetto della Superlega erano: il riconoscimento della stessa da parte della FIFA e/o della UEFA quale nuova competizione compatibile con i loro statuti, oppure, in alternativa, l'ottenimento di una tutela giuridica da parte dei giudici e/o organi amministrativi competenti, che consentisse la partecipazione dei club fondatori alla Superlega, mantenendo nel contempo la loro presenza nelle rispettive leghe, competizioni e tornei nazionali (CGUE, causa C-333/21 cit., infra).

Il 21 gennaio 2021, la FIFA e la UEFA hanno rilasciato una dichiarazione con la quale rifiutavano l'istituzione di tale nuova competizione e avvisavano che qualunque club o calciatore che vi avesse preso parte sarebbe stato espulso dalle competizioni organizzate dalla FIFA e dalle confederazioni regionali, ricordando che tutte le competizioni dovevano essere riconosciute o organizzate dalla FIFA stessa.

Il 18 aprile 2021, si affiancarono a questa posizione la Federazione calcistica dell'Inghilterra (Premier League), la Reale Federazione Spagnola di Calcio (Liga), la FIGC e la Lega Serie A, che, in aggiunta, avevano affermato che un'ulteriore forma di penalità sarebbe stata l'esclusione dei club da qualsiasi altra competizione nazionale, europea o mondiale e la privazione per i rispettivi giocatori della possibilità di rappresentare le loro squadre nazionali (CGUE, causa C-333/21 cit., infra).

L'ESLC presentò una domanda di giudizio ordinario e una richiesta di misure cautelari nei confronti della FIFA e della UEFA, sostenendo che queste ultime avevano abusato della loro posizione dominante, con violazione dell'art. 102 del TFUE, attribuendosi il potere di vietare competizioni alternative. Inoltre, FIFA e UEFA venivano accusate di essere andate contro i principi contenuti nell'art. 101 del TFUE, imponendo restrizioni sproporzionate e ingiustificate che ostacolavano la libera concorrenza sul mercato.

Il giudice, del Tribunale di commercio n. 17 di Madrid, ha accolto la domanda il 19 aprile 2021 e, mediante ordinanza del 20 aprile 2021, ha indicato le misure cautelari necessarie per tutelare il procedimento di costituzione della Superlega (CGUE, causa C-333/21 cit., infra).

Successivamente il giudice, il 27 maggio 2021, ha rinviato il procedimento alla Corte di Giustizia Europea affinché si pronunciasse sul caso in questione, indicando le motivazioni del rinvio pregiudiziale.

La prima delle questioni era se l'art. 102 TFUE dovesse essere interpretato nel senso che vietava un abuso di posizione dominante in base al quale la FIFA e la UEFA, tramite i loro statuti, stabilivano che era richiesta una previa autorizzazione da loro stesse, affinché una terza organizzazione potesse dare vita ad una competizione alternativa.

Poi, sempre il giudice, chiedeva, tramite il rinvio, se l'art. 101 TFUE dovesse essere interpretato nel senso che vietava alla FIFA e alla UEFA di imporre nei loro statuti delle regole in materia di previa autorizzazione, attribuendosi la competenza esclusiva di organizzare eventi di calcio professionistico in Europa, in particolare, quando non esistete una procedura basata su criteri oggettivi e non discriminatori e tenuto conto del possibile conflitto di interessi che interesserebbe la FIFA e la UEFA.

Ancora, si domandava se gli artt. 101 e 102 TFUE dovessero essere interpretati nel senso che vietavano che fossero adottate misure dirette a minacciare l'adozione di sanzioni contro club e calciatori nel caso in cui avessero aderito a competizioni alternative.

Il giudice si è anche interrogato se, qualora FIFA e UEFA si opponessero allo sviluppo della Superlega, l'art. 101 TFUE dovesse essere interpretato nel senso che tali restrizioni alla concorrenza godessero dell'eccezione stabilita da tale disposizione, giudicando, quindi, se tale restrizione godesse di una giustificazione obiettiva che consentiva di non considerare la posizione dominante di FIFA e UEFA quale abuso ai sensi dell'art. 102 TFUE.

Inoltre, si chiedeva se ci fosse stata una violazione delle libertà comunitarie (CGUE, causa C-333/21 cit., *infra*).

Successivamente, il 20 maggio 2022, alla luce del rinvio del giudice del Tribunale di Madrid, il quale rilevava che la posizione di FIFA e UEFA limitasse la concorrenza, è stata presentata un'interrogazione parlamentare alla Commissione dove si chiedeva: “è compatibile con il trattato il fatto che la FIFA e la UEFA, che non sono stabilite nell'UE, gestiscano e disciplinino le competizioni di calcio professionistico nell'UE?”.

In risposta, il Commissario europeo per la concorrenza, Margrethe Vestager, per conto della Commissione, ha puntualizzato, il 27 luglio 2022, che le norme in materia di concorrenza si applicano a tutti gli organismi, indipendentemente dal luogo in cui sono stabilite, nel caso in cui le loro politiche siano nocive al commercio tra gli Stati Membri. Quindi, si possono applicare al caso le norme contenute negli artt. 101 e 102 del TFUE, come anche le disposizioni relative alle libertà fondamentali del mercato interno (interrogazione parlamentare causa C-333/21, 2022).

Per concludere, osserviamo che la causa C-333/21, sulla c.d. Superlega, è tuttora pendente.

Non si sa per quanto la disputa possa protrarsi. Immaginiamo, però, sarà difficile una sua risoluzione nel breve periodo.

Quel che è certo, ad ogni modo, è che sarà interessante capirne l'evoluzione futura, con la consapevolezza che un lieto fine a favore dell'ELSC comporterebbe un cambiamento radicale nell'organizzazione del mondo del calcio e, forse, anche dello sport in generale.

5. CONSIDERAZIONI FINALI

Dopo la presentazione dei casi che hanno coinvolto l'ISU, la UEFA nel 2003 e infine il caso sulla c.d. Superlega, si può osservare come lo sport sia un settore in cui difficilmente si trova un punto di incontro tra opposte esigenze e interessi che, talvolta, paiono divergere in modo radicale. In particolare, la disputa sorta attorno alla Superlega ne è una prova evidente. Tanto più che, anche in termini giuridici, le questioni che essa pone si dimostrano assai complesse, dovendosi tenere conto non solo degli artt. 101 e 102 del TFUE, bensì anche, come s'è detto, delle libertà fondamentali poste dalle norme comunitarie.

Non bisogna dimenticare, poi, che gli aspetti sociali e educativi dello sport sono sempre stati il fine in ragione del quale la specificità dello sport è stata protetta. La struttura piramidale dello sport europeo, caratterizzata da meccanismi di retrocessioni e promozioni, dimostra l'adesione ad una concezione democratica e aperta dove il sistema viene inteso come unitario (Mazzoni 2009, p. 4).

Analizzando, invece, la sfera economica dello sport, osserviamo come questo settore abbia visto aumentare a dismisura il proprio valore economico sfruttando le diverse modalità di sfruttamento della propria popolarità.

In merito a questo, dal punto di vista della regolamentazione, in particolare in materia di normative antitrust, ci si accorge che l'aumento della dimensione imprenditoriale dello sport e dei suoi meccanismi abbia cambiato gli assetti tradizionali.

In questo contesto, però, l'applicazione delle norme antitrust a tutela della concorrenza non ha sempre dato risultati omogenei, dato che è incorsa nella difficoltà di definire gli aspetti concorrenziali dei mercati sportivi, i quali premono per un'esenzione dalle normative antitrust (Mazzoni 2009, p. 4-5).

Entrando più nello specifico delle normative antitrust, si osserva come i cosiddetti cartelli, cioè un coordinamento tra imprese, siano percepiti come un pericolo per il mercato e per il consumatore.

Ciò non toglie, però, che l'organizzazione di competizioni sportive abbia per natura la vocazione al coordinamento tra imprese, infatti, solo una competizione a più squadre, sotto il controllo di una lega, che impone regole vincolanti, può fornire il prodotto che tutti i consumatori richiedono, ed è per questo che in questo settore è auspicabile la nascita di cartelli, sempre, però, entro certi limiti (Mazzoni 2009, p. 6-7).

È per questi motivi che si crea una sorta di solidarietà tra i concorrenti e, quindi, la nascita di forme di cooperazione. Infatti, il fallimento economico di società sportive è spesso motivo di impoverimento complessivo e incide negativamente sulla vita economica delle società concorrenti, dando vita a manovre di salvataggio, configurabili anche come aiuti di Stato, per tutelare la competizione nel suo complesso.

Questo modo di operare, però, potrebbe rivelarsi in antitesi con le norme a tutela della concorrenza, dal momento che ci sarebbe una violazione del divieto di intese (art. 101 TFUE). Tuttavia, consentire senza limiti ai concorrenti più forti di appropriarsi di quote di mercato e quindi ricavarne maggiori benefici, sebbene possa rientrare in una legittima visione liberista, risulterebbe in un forte squilibrio nella competizione sportiva riducendo, quindi, l'equilibrio e l'interesse dei consumatori (Mazzoni 2009, p. 8).

Bisogna, però, anche tenere conto del fatto che nel mondo del calcio la nascita di un monopolio è pressoché naturale, dato che è caratterizzato da solidarietà e coordinamento da parte della Lega, che ha come obiettivo principale quello di garantire un *competitive balance* tra le squadre che la compongono. Infatti, se viene meno questo equilibrio, il consumatore perde interesse, determinando una contrazione dei profitti da sponsorizzazione, lo svuotamento degli stadi, la riduzione del valore dei diritti televisivi (Mazzoni 2009, p. 9-10).

Soffermandosi sul mercato del calcio, ciò che lo contraddistingue, rendendolo un mercato anomalo rispetto ad uno concorrenziale normale, è il fatto di non avere come obiettivo il profitto o l'equilibrio contabile, il che lo rende un settore dove le regole di mercato, che funzionano in altre industrie, possono essere parzialmente o temporaneamente sospese.

Quindi, il settore del calcio, e più in generale dello sport, è, per certi versi, un settore come un altro, ma si caratterizza in un certo modo che fa sì che si identifichi come un sistema di

concorrenza imperfetta e potenzialmente instabile, rendendo difficile l'applicazione delle regole antitrust (Mazzoni 2009, p. 10).

In merito, invece, all'individuazione del mercato rilevante, quando si parla di calcio, osserviamo come la struttura di questo venga divisa in due livelli.

Il primo è il mercato a monte che è costituito dai club sotto i quali si pongono le leghe e le federazioni, le quali dettano regole vincolanti per i club, in materia di vendita centralizzata. Un esempio può essere il caso, di cui al capitolo tre, del 2003 che ha coinvolto la UEFA nella vendita congiunta dei diritti televisivi.

Il secondo mercato, invece, è quello a valle che è individuato nel mercato delle comunicazioni, il quale comprende le televisioni e i media in generale (Mazzoni 2009, p. 33).

Perciò, l'individuazione del mercato rilevante risulta un'operazione delicata.

Nel mercato a monte, esso è stato individuato nei diritti di diffusione mediatica, che sono, a loro volta, necessari per il mercato a valle. Da qui ne risulta, quindi, una restrizione sul lato dell'offerta dovuta ad una vendita centralizzata, che può determinare fenomeni di *output restrictions* nel mercato a valle.

In merito, poi, alla sua struttura bipartita, si possono individuare due livelli problematici: da un lato, le intese orizzontali fra coloro che organizzano lo sport, cioè leghe e federazioni; dall'altro lato, le relazioni verticali, ovvero le modalità di commercializzazione dei diritti presso le emittenti televisive e sui diversi mercati dei media nei suoi diversi profili (Mazzone 2009, p. 34-36).

Dopo aver specificato il mercato rilevante dello sport e, più in particolare del calcio, possiamo operare una nostra analisi sui casi descritti nei precedenti capitoli, domandandoci se gli atteggiamenti adottati dagli organi privati, di cui sopra, possano ritenersi giustificati.

Per esempio, analizzando il caso UEFA del 2003 in merito alla vendita congiunta dei diritti mediatici, così come si è pronunciata la Commissione, anche noi possiamo ritenere tale decisione, presa dalla UEFA, come giustificabile. Questo perché, riferendosi a quanto detto prima, riguardo alla nascita di cartelli nel mondo dello sport, osserviamo che la limitazione della concorrenza imposta dalla UEFA, mediante la vendita congiunta, operi entro determinati limiti che vengono riconosciuti dalla Commissione stessa. Infatti, tale circoscrizione risulta necessaria per garantire un prodotto di qualità al consumatore,

risultando, quindi, conforme a quanto contenuto nel paragrafo tre dell'art. 101 TFUE, secondo il quale sono consentiti alcuni accordi restrittivi, nella misura in cui creano benefici economici oggettivi che compensano gli effetti negativi a livello di distorsione della concorrenza.

Situazione diversa è, invece, quella della federazione internazionale di pattinaggio (ISU). In questo caso, oltre al fatto che ancora non si è arrivati ad una risoluzione finale, si osserva come le norme in materia di ammissibilità siano contrarie ai principi contenuti nelle norme protettrici della concorrenza. In particolare, a differenza del caso UEFA 2003, le regole restrittive contenute nello statuto dell'ISU non sono da considerarsi giustificate da obiettivi legittimi che, come detto precedentemente, non creano benefici che compensano gli effetti negativi (sito dell'UE, 2022).

L'ultimo caso analizzato riguarda, invece, la c.d. Superlega. Qui le parti in lite sono la UEFA/FIFA e la ESLC, quale nuovo ente i cui obiettivi rischiano di tradursi, di fatto, nello spodestare le prime due dal monopolio che esse hanno creato nel settore del calcio.

Favorire la nascita della Superlega porterebbe a quella soluzione che Mazzoni (2009) definisce liberista. Essa, però, potrebbe risolversi in modo svantaggioso per il consumatore, in quanto si perderebbe quell'equilibrio competitivo, di cui scrive sempre Mazzoni (2009), il quale garantisce profitti, che, altrimenti, subirebbero una forte contrazione, portando ad un impoverimento del mercato.

Inoltre, le squadre che costituiscono tale Superlega potrebbero instaurare, a loro volta, una situazione di monopolio, la quale non sappiamo se possa presentare fondamenti legittimi di cui si parla, come specificato prima, al paragrafo tre dell'art. 101 TFUE. Infatti, sebbene UEFA e FIFA operino in una situazione di dominio che restringe la concorrenza, è altrettanto vero che i loro statuti hanno come obiettivo principale quello di proteggere lo sport, riconoscendone l'importanza sociale, cercando di garantire uguaglianza tra i club secondo un metodo meritocratico.

Detto questo, però, bisogna anche considerare che le società che aspirano a creare la Superlega, qualora questa possibilità fosse loro preclusa, risentirebbero di un danno evidente, risultando impossibilitate a svolgere la propria attività in vista della realizzazione di un profitto o comunque con tutta l'ampiezza necessaria a incrementare nella maniera voluta le proprie entrate.

In più, bisogna anche ricordare quello che potrebbe essere considerato un conflitto di interesse da parte della UEFA e della FIFA, nel caso in cui nasca una competizione alternativa, che implicherebbe l'assunzione, da parte delle due organizzazioni private, di un comportamento esclusivo non giustificato, dal momento che non è pronosticabile che le competizioni sportive organizzate da terzi presentino regole i cui effetti sul mercato potrebbero rivelarsi negativi. Infatti, riprendendo il rinvio del giudice di Madrid, di cui al capitolo quarto, c'è bisogno di un'interpretazione degli artt. 101 e 102 TFUE che scongiuri la possibilità che gli statuti della UEFA e della FIFA poggino su criteri non oggettivi e discriminatori.

Trovare una soluzione richiederà del tempo. Ma, ciò di cui possiamo essere sicuri, è che tale soluzione dovrebbe consistere nel contemperare le opposte esigenze in modo meditato ed evitando ogni estremismo, in un senso o nell'altro.

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di garantire alle società *d'élite* di poter gestire autonomamente le proprie risorse economiche, con la presenza, però, di uno statuto che sia conforme ai principi dell'art.101 TFUE, in particolare del paragrafo tre che indica le condizioni necessarie perché si instauri una situazione che restringe la concorrenza, e dell'art. 102 TFUE. In più, un'altra alternativa, che potrebbe garantire equilibrio e conformità alla visione europea dello sport, potrebbe essere un ente regolatore che, a differenza della FIFA e della UEFA, dovrebbe essere imparziale ed estraneo a possibili – e, nella specie, fin troppo evidenti – situazioni di conflitto d'interesse. Il tutto anche e soprattutto nell'ottica di scongiurare qualsiasi condotta o pratica anticoncorrenziale, nel rispetto dei principi fondanti l'ordinamento comunitario.¹

¹ Numero di parole del testo: 9.863

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Bibliografia

MARIA CARMELA CATONE, 2018. *Lo sport tra pratica quotidiana, appartenenze sociali e ricadute economiche*. Eracle. Journal of Sport and Social Sciences 1 (1), 3-4. Disponibile su: <http://www.serena.unina.it/index.php/eracle/article/view/5773> [Data di accesso: 09/07/2022]

DANIELE, L., 2019. *Diritto del mercato unico europeo*. Quarta edizione. Milano: Giuffrè Francis Lefebvre

DEMURO, I., FROSINI, T., a cura di., 2009. *Calcio professionistico e diritto*. Milano: Giuffrè Francis Lefebvre

GIORGIO RANIERI, 2004. *Temi olimpici: le federazioni internazionali e il movimento olimpico*. Enciclopedia dello sport. Disponibile su:

https://www.treccani.it/enciclopedia/temi-olimpici-le-federazioni-internazionali-e-il-movimento-olimpico_%28Enciclopedia-dello-Sport%29/ [Data di accesso: 09/07/2022]

GREPPI, E., VELLANO, M., a cura di., 2010. *Diritto internazionale dello sport*. Seconda edizione. Torino: G. Giappichelli Editore

KORNBECK, J., 2019. Specificity, Monopoly and Solidarity in the European Commission's ISU (International Skating Union) Decision: Anything New Under the Sun? *Journal of European Competition Law & Practice*, Vol. 10, No. 2. Disponibile su: <https://doi.org/10.1093/jeclap/lpy073> [Data di accesso: 04/08/2022]

MACCULLOCH, A., 2020. The "Public" Wrong of Cartels and the Article 101 TFEU "Object Box". *The Antitrust Bulletin*, Vol. 65(3) 361-375. Disponibile su: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0003603X20929120> [Data di accesso: 12/07/2022]

MARCO MARCACCI, 2021. *Federazioni sportive*. Dizionario storico della Svizzera (DSS). Disponibile su: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/045083/2021-01-15/> [Data di accesso: 09/07/2022]

SZYSZCZAK, E., 2018. Competition and Sport: No Longer So Special? *Journal of European Competition Law & Practice*, Vol. 9, No. 3. Disponibile su: <https://doi.org/10.1093/jeclap/lpy012> [Data di accesso: 03/08/2022]

VALERIO, G., CLAYSSET, M., VALERIO, P., 2017. *Terzo tempo, fairplay: i valori dello sport per il contrasto all'omofobia e alla transfobia*. (s.l.). Mimesis Edizioni.
[pg. 91]

Sitografia

ATTI NORMATIVI E DOCUMENTI UFFICIALI DELL'UE

COMMISSIONE EUROPEA, *Competition policy*. Disponibile su:

https://ec.europa.eu/competition-policy/sectors/sports_it [Data di accesso: 09/07/2022]

COSTITUZIONE, 2022. *Brocardi*. Dizionario giuridico. Disponibile su:

<https://www.brocardi.it/dizionario/473.html> [Data di accesso: 10/07/2022]

EUR-LEX, *linee direttrici sull'applicazione dell'art. 101(3) TFUE*. Disponibile su:

<https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/guidelines-on-the-application-of-article-101-3-tfeu-formerly-article-81-3-tec.html> [Data di accesso: 24/08/2022]

ISU, sito ufficiale. Disponibile su: <https://www.isu.org/inside-isu/about/international-skating-union> [Data di accesso: 03/08/2022]

LIBRO BIANCO SULLO SPORT. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52007DC0391&from=EN> [Data di accesso: 21/08/2022]

PARLAMENTO EUROPEO, *interrogazione parlamentare*. Disponibile su:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-001892_IT.html [Data di accesso: 23/08/2022]

PARLAMENTO EUROPEO, 2022, *note tematiche Sport*. Unione Europea.

Disponibile su: <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/143/sport> [Data di accesso: 10/07/2022]

TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (TFUE), 2022.

Documento C 326/47. Unione Europea. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT> [Data di accesso: 15/07/2022]

SENTENZE

CGUE, *International Skating Union c. Commissione*, T- 93/18. Disponibile su:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235666&pageIndex>

[=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=497589](#) [Data di accesso: 05/08/2022]

CGUE, International Skating Union c. Commissione, C- 124/21 P. Disponibile su: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=ISU&docid=240704&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=577653#ctx1> [Data di accesso: 05/08/2022]

CGUE, UEFA c. Commissione, COMP/C.2-37.398. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32003D0778> [Data di accesso: 09/08/2022]

CGUE, European Superleague Company, S.L. c. UEFA/FIFA, C-333/21. Disponibile su: <https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=superlega&docid=244284&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=798169> [Data di accesso: 11/08/2022]

CGUE, European Superleague Company, S.L. c. UEFA/FIFA, C-333/21. Disponibile su: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=246272&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4957605> [Data di accesso: 21/08/2022]